

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI APPALTO O CONCESSIONE
EX ART. 80 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

a cura di Stefania Fabris*

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
Art. 80, co. 1	Condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 (per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie o, indipendentemente dall'importo a base di gara, se riguardanti le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190), per uno dei seguenti reati:	Casellario giudiziale	<p>Ai sensi del co. 3, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; - un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, - membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti
Art. 80, co. 1, lett. a	- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni	Casellario giudiziale	<ul style="list-style-type: none"> - membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
	<p>previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio</p>		<p>di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. - soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; <p>(l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)</p>

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
Art. 80, co. 1, lett. b	<p>- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incarica di un pubblico servizio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture), e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all'articolo 2635 (Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese) del codice civile</p>	Casellario giudiziale	

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
Art. 80, co. 1, lett. b-bis	- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 (False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili) e 2622 (Divulgazione di notizie sociali riservate) del codice civile	Casellario giudiziale	
Art. 80, co. 1, lett. c	- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee	Casellario giudiziale	
Art. 80, co. 1, lett. d	- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche	Casellario giudiziale	
Art. 80, co. 1, lett. e	- delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (impiego -fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis- in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni	Casellario giudiziale	

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
Art. 80, co. 1, lett. f	- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24	Casellario giudiziale	
Art. 80, co. 1, lett. g	- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione	Casellario giudiziale	
Art. 80, co. 2	Sussistenza di: - cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per effetto dell'applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo decreto - un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto n. 159/2011	Banca dati nazionale Antimafia (BDNA)	
Art. 80, co. 4	Quando l'operatore ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento - delle imposte e tasse - o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti	Agenzie delle Entrate ----- INPS / INAIL (DURC per imprese, consorzi, lavoratori autonomi)	Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di euro 5.000 ex art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
		<p>INARCASSA (per società di ingegneria, società di professionisti, ingegneri ed architetti)</p> <p>EPAP (Ente di previdenza ed assistenza pluri -categoriale)</p> <p>CIPAG (Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri)</p>	<p>Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.</p> <p>Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.</p> <p>(La disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).</p>
Art. 80, co. 5, lett. a	Quando la stazione appaltante può dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e	Casellario informatico ANAC	Esclusione valida anche se riferita a un subappaltatore dell'operatore

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
	sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice		
Art. 80, co. 5, lett. b	Quando l'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo	Estratto Registro imprese telemaco.infocamere.it	(Salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o dell'operatore nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110)
Art. 80, co. 5, lett. c	Quando la stazione appaltante dimostra, con mezzi adeguati, che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità	Casellario informatico ANAC Casellario giudiziale per i reati per grave illecito professionale	Tra i gravi illeciti prof.li rientrano le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione: - che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
			l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
Art. 80, co. 5, lett. d	Quando la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile		
Art. 80, co. 5, lett. e	Quando una distorsione della concorrenza - derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 - non possa essere risolta con misure meno intrusive		
Art. 80, co. 5, lett. f	Quando l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 231/2011 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008	Anagrafe sanzioni amm.ve Casellario informatico ANAC	
Art. 80, co. 5, lett. f-bis	Quando l'operatore economico presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere		

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
Art. 80, co. 5, lett. f-ter	Quando l'operatore economico risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti		Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
Art. 80, co. 5, lett. g	Quando l'operatore economico risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione	Casellario informatico ANAC	Il motivo di esclusione perdura per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
Art. 80, co. 5, lett. h	Quando l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990	Casellario informatico ANAC	L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa
Art. 80, co. 5, lett. i	Quando l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 68/1999, ovvero non autocertifica la sussistenza del medesimo requisito	Direzione provinciale del lavoro presso la provincia o centro provinciale per l'impiego presso la provincia, dove ha sede legale l'operatore economico	
Art. 80, co. 5, lett. l	Quando l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale	Casellario informatico ANAC	(salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981)

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
	aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)		
Art. 80, co. 5, lett. m	Quando l'operatore economico si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale		
Art. 80, co. 6	Quando l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5		L'esclusione opera in qualunque momento della procedura

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
Art. 80, co. 7 (dirimente all'esclusione)	<p>L'operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero - abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 <p>è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti</p>		
Art. 80, co. 8 (dirimente all'esclusione)	<p>Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico</p>		
Art. 80, co. 9 (limiti alle giustificazioni)	<p>Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità</p>		

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
per evitare l'esclusione)	prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza		
Art. 80, co. 10	La durata dell'incapacità è pari a cinque anni ove: - la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, o - non sia intervenuta riabilitazione		(salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)
Art. 80, co. 11 (aziende e società non soggette ad esclusione)	Le cause di esclusione previste dall'articolo 80 non si applicano ad aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306/1992, o degli articoli 20 e 24 del d.lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento		
Art. 80, co. 12 (Iscrizione al Casellario ANAC per la falsa dichiarazione o falsa documentazione)	In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la SA ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,	ANAC - Casellario informatico	

<i>RIFERIMENTO</i>	<i>CAUSA DI ESCLUSIONE</i>	<i>STRUMENTO</i>	<i>NOTE</i>
	dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia		

PER FORMAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva UE 24/2014

- *art. 56 comma 2 – relativo alle procedure aperte* – “le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64. Se si avvalgono di tale possibilità, **le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente**, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 57 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Gli Stati membri possono escludere o limitare l’uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche”.
- *art. 59 comma 4 – applicabile a tutti i tipi di procedura* – “L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, o dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 60 e, se del caso, all’articolo 62. L’amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati ricevuti ai sensi degli articoli 60 e 62”.

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.

- *art. 80* disciplina le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara (ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006)
- *art. 32* sulla verifica dei requisiti negli affidamenti d’importo inferiore a 40K (co. 2, u.p.) e per l’efficacia della determinazione di aggiudicazione (co. 7)
- *art. 80, co. 6*, sulla possibilità di escludere l’operatore in qualunque momento della procedura se si trova in forza di atti compiuti o omessi prima o in corso di procedura in una delle cause motivo di esclusione
- *art. 94*, offerta proveniente da un operatore non escluso e che soddisfa i criteri di selezione è un presupposto che deve essere verificato in sede di aggiudicazione

- *art. 108, co. 1, lett. c)*, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che la SA risolve il contratto se “l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1”

ANAC

- Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016
- Linee guida 6 «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate con deliberazione 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con deliberazione n. 1008 dell’11 ottobre 2017.

* Funzionario pubblico, collaboratrice Rivista on line Moltocomuni

PER FORMAZIONE